

0015615|14/10/2021
|P_FM|RP_FM|ZPA|P
9.6.2/2020/ZPA/19

**Ai Dirigenti
Ai Dipendenti**

E, p.c.

Alla Presidente

OGGETTO: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del *green pass* del personale dipendente e soggetti esterni, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies, del D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito nella Legge 17 giugno 2021, n.87, come introdotto dall'art.1, del D.L. 21 settembre 2021, n.127 (Impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.L. 21.09.2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Considerato che l'art. 1 del suddetto decreto apporta modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserendo l'art. 9-quinquies dedicato all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;

Rilevato come, ai sensi del comma 4 dell'articolo suddetto, è obbligo della singola Pubblica Amministrazione verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sopra citati, definendo, entro il 15 ottobre 2021, ai sensi del successivo comma 5, le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche;

Sentiti i Dirigenti e la Presidente della Provincia;

Richiamata la nota ID 595792 del 07/10/2021, con cui è stata fornita l'informativa in relazione all'art.9-quinquies del 52/2021;

Viste le Linee Guida di cui al DPCM 12/10/2021, relative alla condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

Richiamato il decreto della Presidente n. 148 del 08/11/2018, con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per la Provincia di Fermo;

ADOTTA

la seguente direttiva contenente disposizioni organizzative per le verifiche delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D.L. n.52/2021.

1. Premessa

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine attualmente stabilito per la cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quindi, anche della Provincia di Fermo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, devono obbligatoriamente possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2, del D.L. 52/2021 (cosiddetto Green Pass).

Tale doppio obbligo di possesso e di esibizione si estende anche a:

- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le medesime amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;
- tutti i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

2. Ambito di applicazione

Le presenti modalità operative si applicano a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato della Provincia di Fermo, ivi inclusi il Segretario Generale ed i Dirigenti. Si applicano, altresì, ai soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Provincia di Fermo, anche sulla base di contratti esterni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè, merendine, etc.), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti, i collaboratori, nonché i prestatori ed i frequentatori dei corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio.

L'unica categoria di soggetti esclusi dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere agli uffici provinciali è quella degli utenti, ovvero di coloro che si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione di un servizio che la pubblica amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta del soggetto deputato al controllo.

Per i soggetti titolari di cariche elettive ed istituzionali le modalità di controllo saranno disciplinate dal Presidente della Provincia con autonomo atto.

Le presenti modalità operative trovano applicazione dal 15/10/2021 al 31/12/2021, termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

3. Modalità e soggetti preposti al controllo

I soggetti preposti al controllo sono individuati nei dirigenti dell'ente, che possono avvalersi di delegati da nominare tramite apposita delega scritta; i delegati prioritariamente vengono individuati nei dipendenti titolari di posizione organizzativa.

Tuttavia, per la funzionalità dei vari servizi, soprattutto nelle sedi di presa servizio diverse da quelle principali (Viale Trento n. 113 e n. 97), ed anche per eventuali sostituzioni, i dirigenti possono delegare la predetta funzione con atto scritto ad altro personale del Settore/Servizio di riferimento (per entrambi i casi si allega lo schema di delega di cui all'Allegato A). I dirigenti provvedono al controllo dei delegati ed al controllo dei dipendenti in caso di assenza e/o impedimento dei delegati.

L'accertamento viene assicurato dai soggetti preposti, come precedentemente individuati, ciascuno per i dipendenti del proprio Settore/Servizio di riferimento e per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Provincia di Fermo (ciascuno per il Servizio/Settore di competenza).

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52/2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente, ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto quali il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, la igienizzazione delle mani mediante l'utilizzo del gel idroalcolico disponibile in diversi punti delle sedi provinciali, l'areazione degli uffici, la misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner posizionato all'accesso alle sedi provinciali, nonché il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

Si prevedono due modalità di accertamento giornaliero, come di seguito specificate.

Accertamento in fase di accesso al luogo di lavoro

Il controllo della certificazione verde COVID-19 può essere effettuato all'accesso al luogo di lavoro, a campione o a tappeto, manualmente, mediante l'utilizzo dell'applicazione denominata "VerificaC19". In tal caso, si prevedono delle postazioni di controllo prima dell'accesso alla sede di lavoro e prima delle operazioni di sanificazione e rilevazione della temperatura. Le operazioni di controllo devono svolgersi in maniera tale da evitare assembramenti. Il verificatore incaricato provvede alla compilazione di un "registro dei controlli" effettuati da cui si evincano meramente i seguenti dati: data del controllo, numero dei controlli effettuati, firma del verificatore.

Il dipendente che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (salvo quello esentato, oggetto di specifico e successivo paragrafo) o che risulta privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, viene invitato ad allontanarsi dal soggetto preposto al controllo, il quale invia anche una comunicazione giornaliera dei dipendenti senza green pass al Servizio Risorse Umane alla seguente email: presenze@provincia.fm.it.

Il personale dipendente della Provincia di Fermo che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulta privo è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore sia adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Accertamento successivo all'accesso al luogo di lavoro

I controlli, in alternativa, possono essere effettuati giornalmente dal personale addetto anche successivamente all'accesso (preferibilmente entro la fascia antimeridiana), a tappeto o a campione, assicurando, in questo caso, che il controllo riguardi almeno il 20% del personale presente in servizio e assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente. Il verificatore incaricato provvede alla compilazione di un "registro dei controlli" effettuati da cui si evincano meramente i seguenti dati: data del controllo, numero dei controlli effettuati, firma del verificatore.

In caso di accertamento di violazione, i soggetti preposti al controllo intimano al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e redigono un verbale sulla base del modello predisposto di cui all'Allegato B, da trasmettere al Prefetto per l'irrogazione della sanzione di cui all'art.9-quinquies, comma 8, del D.L. 52/2021 e, per conoscenza, al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, limitatamente ai dipendenti.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Il personale dipendente è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dal C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali e dal C.C.N.L. del 17/12/2020 per il personale dell'area Dirigenti – Funzioni Locali.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

4. Soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo è effettuato dal soggetto preposto mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico competente della Provincia di Fermo, non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può informare il personale addetto al controllo sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

5. Specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro

Nel caso in cui il Dirigente di Settore/Servizio abbia la necessità derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, può richiedere ai dipendenti di rendere la comunicazione in ordine al possesso o meno della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021 n.139.

6. Aggiornamento delle modalità operative

Le presenti modalità operative potranno essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni, in caso di aggiornamenti normativi e/o di eventuali circolari e direttive ministeriali.

Nello specifico, potranno essere introdotte, in aggiunta alla verifica mediante l'applicazione denominata "VerificaC19", ulteriori modalità di accertamento automatiche all'accesso, mediante l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze (badge), non appena saranno rese disponibili, oppure mediante l'utilizzo di specifiche piattaforme che verranno eventualmente rese disponibili.

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro (Allegato C).

Le presenti modalità operative, vengono trasmesse ai Dirigenti, ai dipendenti, e, per conoscenza, alla Presidente.

I Dirigenti sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, a trasmettere la circolare anche ai soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Provincia di Fermo, anche sulla base di contratti esterni.

**Il Segretario Generale
Dott. Silvano Marchegiani**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

MODELLO DI DELEGA
per accertamento certificazione verde ai sensi dell'art.9-quinquies, comma 5,
DL 52/2021 introdotto dall' art.1 DL 127/2021

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ Codice Fiscale _____

in qualità di Dirigente/Datore di lavoro del Settore/Servizio _____

della Provincia di Fermo

in qualità di titolare dell'obbligo di verifica di cui all'art.1 del DI 127/2021

Visto il D.L. 21.09.2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Considerato che l'art. 1 del suddetto decreto apporta modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserendo l'art. 9-quinquies dedicato all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;

Rilevato come, ai sensi del comma 4 dell'articolo suddetto, sia obbligo della singola Pubblica Amministrazione verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sopra citati, definendo, entro il 15 ottobre 2021, ai sensi del successivo comma 5, le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche;

Viste le Linee Guida di cui al DPCM 12/10/2021, relative alla condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

Richiamato il decreto del Presidente n. 148 del 08/11/2018, con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per la Provincia di Fermo;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad effettuare le operazioni di controllo, per il Servizio/Settore di competenza, delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n.127;

Viste le disposizioni organizzative del Segretario Generale del 14/10/2021, per le verifiche delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D.L. n.52/2021;

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ Codice Fiscale _____

in qualità di _____

alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 secondo le modalità operative introdotte dal Segretario Generale con direttiva del 14/10/2021 a far data dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021.

Il Delegato:

- dovrà procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del lavoratore e dei soggetti esterni di competenza del Servizio/Settore;
- è autorizzato ad accertarsi dell'identità dello stesso richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione "Verifica C19";
- non può in alcun caso raccogliere i dati dell'intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendosi inviare via e-mail o whatsapp;
- informare il datore di lavoro in caso di mancata corrispondenza tra i dati del documento di identità e quelli visualizzati nell'Applicazione "Verifica C19" o in caso di assenza di green pass;
- può richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde covid19 e/o su richiesta il documento d'identità e l'interessato non rispettasse l'intimazione all'allontanamento.

Luogo e Data _____

Il Dirigente/Datore di lavoro

Per accettazione

Verbale di accertamento e contestazione di violazione delle disposizioni di cui all art.9-quinquies, comma 7, D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 (personale che accede al luogo di lavoro in violazione del duplice obbligo del possesso e della esibizione, a richiesta, della certificazione verde)

Il sottoscritto _____ (nome e cognome) nato a _____ il _____ C.F. _____

- Dirigente del Settore _____ della Provincia di Fermo
- Soggetto delegato con provvedimento prot. _____ del _____

In qualità di soggetto preposto alle attività di verifica di cui all'art.1, comma 5, dell'art.9-quinquies del D.L. 52/2021 relative alla certificazione verde Covid-19, in esecuzione della direttiva del Segretario Generale di 14/10/2021 relativa alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del green pass del personale dipendente e dei soggetti esterni

CONTESTA

Al/alla signor/a _____,
nata/a a _____ il _____,
C.F. _____ residente a _____

- dipendente della Provincia di Fermo
- dipendente di _____

di essersi reso responsabile della violazione di cui al comma 7, dell'art. 9-quinquies, del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, avendo fatto accesso ai luoghi di lavoro della Provincia di Fermo, privo del possesso di certificazione verde Covid-19 in corso di validità.

Note particolari:

La violazione è stata accertata in data _____ alle ore _____ presso _____ a seguito di controllo (indicare la modalità) _____

La presente contestazione viene trasmessa al Prefetto di Fermo, ai sensi dell'art.9-quinquies, comma 9, del D.L. 52/2021, al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa di sua competenza (da 600 euro a 1.500 euro).

La presente contestazione viene altresì trasmessa:

- (per i dipendenti della Provincia di Fermo) al Servizio Risorse Umane della Provincia di Fermo per gli adempimenti di competenza;
- (per i soggetti esterni) a _____(denominazione azienda) per gli adempimenti di competenza;

Luogo e data

Il Dirigente del Settore/Il soggetto delegato

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO**
(art. 14 del Reg. (UE) 2016/ 679)

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2016/ 679)

Misura di comunicazione e/o di pubblicazione, in formato elettronico, quando risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato comunicare le informazioni direttamente all'interessato

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), con la presente informativa si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni anche sulla base di contratti esterni, interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, del D. L. 21 settembre 2021, n. 127, al fine dell'accesso ai luoghi di lavoro.

INFORMAZIONI CONCISE TRASPARENTI E CHIARE AI SENSI DELL'ART. 14, PARAGRAFO 5, LETT. B) GDPR	
Titolare	Provincia di Fermo, Viale Trento n. 113, 63900 Fermo Centralino: 0734/2321 PEC: provincia.fermo@emarche.it
RPD	L'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del titolare, ai sotto indicati punti di contatto: e-mail: consulenza@entionline.it PEC: professionisti@pec.ncpg.it Tel.: 0376 803074
Finalità	Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, del personale dipendente e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del DL 127/2021.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di

	<p>adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.</p> <p>La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, del D. L. 21 settembre 2021, n. 127.</p>
Categorie di dati personali	<p>Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni al fine di accedere ai luoghi di lavoro.</p> <p>Più in particolare, saranno trattati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale; • dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.
Categorie di destinatari della comunicazione di dati	I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.
Modalità di trattamento	<p>I dati saranno trattati tramite l'apposita App sviluppata dal Ministero della salute "Verifica C-19", prevista dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell'art. 9, comma 10, del DL 52//2021, convertito, con modificazioni, in L. 87/2021, che consente di verificare l'esito della validità della certificazione (<i>Green Pass</i> valido/<i>Green Pass</i> non valido) e tramite verifica dell'identità del titolare della certificazione verde. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.</p> <p>Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla App utilizzata, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo dell'Ente.</p>
Trasferimento	I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Termine di conservazione	Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo dell'Ente alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Ha diritto, altresì a non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'apposita istanza, indirizzata al Titolare, e' presentata sia al Titolare, nei punti di contatto in epigrafe indicati sia al Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare medesimo ai punti di contatto in epigrafe indicati. L'interessato ha, inoltre il diritto di presentare reclamo come previsto dall'art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Conferimento	Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di poter accedere al luogo di lavoro in applicazione di quanto disposto dall'art. 9-quinquies del D.I. 52/2021.
Ulteriori informazioni	In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità; digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).

TABELLE DI CONSULTAZIONE PER L'INTERESSATO

DIRITTI DELL'INTERESSATO	
Art. 15 GDPR Accesso	L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non e' possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se

	<p>l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 art. 15 GDPR non deve ledere i diritti e le libertà altrui.</p>
<p>Art. 16 GDPR Rettifica</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.</p>
<p>Art. 17 GDPR Cancellazione ("diritto all'oblio")</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 GDPR. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali. I paragrafi 1 e 2 art. 17 GDPR non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 GDPR; ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 art. 17 GDPR rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p>
<p>Art. 18 GDPR Limitazione trattamento</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona</p>

	<p>fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 art. 18 GDPR e' informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.</p>
<p>Art. 19 GDPR Notifica</p>	<p>Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.</p>
<p>Art. 20 GDPR Portabilita'</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR, o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) GDPR; il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto all'oblio. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. Il diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.</p>
<p>Art. 21 GDPR Opposizione</p>	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 art. 21 GDPR e' esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.</p>
<p>Art. 22 GDPR Processo decisionale automatizzato o compresa la profilazione</p>	<p>L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale diritto non si applica nel caso in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui e' soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei</p>

	<p>legittimi interessi dell'interessato; si basi sul consenso esplicito dell'interessato. Le decisioni sopra indicate non si basano sulle categorie particolari di dati personali (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) a meno che non sia d'applicazione uno dei seguenti casi: l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di trattare le suddette categorie particolari di dati; il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.</p> <p>In ogni caso, qualsiasi operazione su tali dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono trattati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi con un livello di sicurezza elevato.</p>
--	--